

STATUTO

Dell'Associazione "TERRA NUOVA – CENTRO PER IL VOLONTARIATO".

Articolo 1°

È costituita l'associazione denominata "TERRA NUOVA – CENTRO PER IL VOLONTARIATO" con sedi in Roma.

L'Associazione adotta la denominazione di "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)", e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale; essa si impegna a non svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Articolo 2°

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga espressa o tacita.

Articolo 3°

L'Associazione è un organismo di volontariato istituito per promuovere ed organizzare iniziative di carattere formativo, informativo e tecnico nel quadro di programmi di sviluppo socio-economico sia in Italia che all'Estero. Essa è impegnata particolarmente in attività destinate ai giovani che intendono svolgere a lungo termine – in tali programmi – un lavoro tecnico, professionale e di promozione sociale.

Organizza a tale fine corsi di formazione per i volontari ai quali partecipano anche i giovani che intendono prestare il servizio civile alternativo al servizio militare.

L'Associazione attribuisce particolare importanza a tali attività formative, destinate a qualificare ulteriormente e specificatamente le prestazioni del volontariato italiano. Essa considera infatti necessaria una seria preparazione del volontario che gli consenta di conoscere adeguatamente la realtà mondiale del sottosviluppo; valorizzare pienamente nel corso dell'esperienza di volontariato le proprie attitudini e competenze professionali.

Inoltre intende concludere di regola tali corsi con una fase di preparazione nel Paese di destinazione, concordata con organismi locali di volontariato od altri operanti comunque in programmi nazionali o regionali di sviluppo.

Articolo 4°

L'associazione partecipa allo studio e alla gestione dei progetti di intervento; provvede all'avvio dei volontari e collabora al loro valido inserimento in tali progetti; li assiste nell'esercizio dei loro impegni contrattuali e delle altre attività di promozione.

Per la valutazione e l'esecuzione dei progetti di intervento, essa adotta soprattutto i seguenti criteri:

- a) della partecipazione: l'Associazione intende impegnarsi affinché ciascun progetto sia preparato ed eseguito nella misura possibile di intesa con la popolazione locale e permetta ad elementi del posto di lavorare in collaborazione con i volontari ed assumere gradualmente le responsabilità direttive del lavoro comune;
- b) della utilità promozionale immediata: l'Associazione non considera pertinenti i progetti che non siano destinati, in forma diretta e immediata, allo sviluppo della comunità locale o in cui prevalgono fini di lucro o interessi individuali o di gruppi privilegiati;

- c) della coordinazione: essa intende assicurare il collocamento delle proprie iniziative con eventuali piani regionali di promozione umana.

Articolo 5°

L'associazione si propone di operare , in ogni caso, nello spirito della "Carta Universale del Servizio Volontario", che definisce i volontari come "uomini e donne che sospendono il loro abituale lavoro per mettere nel quadro di uno sforzo comune le loro conoscenze e le loro capacità a servizio di quelle popolazioni che abitano in regioni bisognose di un aiuto economico e sociale. Nel loro lavoro quotidiano, nel loro comportamento e nei reciproci rapporti sono guidati dal principio di uguaglianza e dal diritto che ciascun individuo ha alla propria dignità ed al rispetto. Il lavoro che essi svolgono in armonia con questi principi costituisce il servizio volontario".

Articolo 5°bis

Nell'ambito di quanto stabilito dai precedenti articoli, rientrano nelle finalità istituzionali dell'Associazione la promozione e la realizzazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni od enti, delle seguenti attività in Italia o all'Estero:

- a) progetti, programmi e attività di cooperazione allo sviluppo;
- b) progetti, programmi e attività di tutela dell'ambiente;
- c) programmi di emergenza a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o causate dall'intervento umano;
- d) cori ed altre iniziative di formazione o di aggiornamento rivolti ad operatori dei Paesi del Sud o del Nord, insegnanti ed educatori ed altri soggetti attivi nel campo dello sviluppo e della lotta contro l'esclusione;
- e) iniziative di informazione, di comunicazione e di educazione allo sviluppo, nonché attività mirate a promuovere le culture e i valori della solidarietà internazionale e della cooperazione presso le istituzioni pubbliche e private e gli organi legislativi e normativi a livello nazionale ed internazionale;
- f) iniziative di sostegno allo sviluppo su base locale, ivi comprese quelle che rientrano tra le attività di commercio equo e solidale e di credito fiduciario ad organizzazioni locali;
- g) studio, ricerche, convegni, seminari sullo sviluppo e sulla lotta contro l'esclusione;
- h) attività mirate a promuovere e favorire, in tutte le sue forme possibili, relazioni, interscambi, confronti, collaborazioni, reti e consorzi, tra le forme organizzate della società civile del Nord e del Sud;
- i) attività di osservazione, informazione e difesa relativa ai diritti umani, sociali e culturali ed ai diritti dei popoli;
- j) iniziative di raccolta fondi, anche tramite attività commerciali, il cui utilizzo è destinato esclusivamente alle sopra elencate attività istituzionali.

Articolo 6°

L'Associazione non si prefigge scopi di lucro e si pone al servizio di tutti coloro che, con valide motivazioni ed attitudini, si propongono di svolgere – nel quadro di una visione democratica ed antimperialista – una delle attività sopra indicate senza distinzione di sesso o di orientamento ideologico.

L'Associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione (nemmeno in modo indiretto) e si impegna ad impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione della propria attività istituzionale.

Articolo 7°

Oltre ai corsi di formazione, l'Associazione promuove iniziative dirette alla sensibilizzazione degli ambienti italiani, specie giovanili, sui problemi del sottosviluppo. Organizza convegni, incontri, conferenze dibattiti. Cura la pubblicazione di libri, articoli, documenti. Raccoglie nella propria sede un'ampia documentazione sistematicamente aggiornata. Promuove infine tutte quelle altre attività che risultino opportune quale contributo ai programmi italiani ed esteri di sviluppo. Inoltre promuove attivamente intese operative con altri organismi di volontariato e di sviluppo che concordino, nella sostanza, con gli obiettivi e lo spirito sopra descritti.

Articolo 8°

Sono soci fondatori di "Terra Nuova" coloro che hanno partecipato alla sua costituzione. Coloro che partecipano ai corsi di formazione organizzati dall'Associazione e si impegnano ad un servizio di volontariato, nonché quanti condividono obiettivi e metodi dell'Associazione collaborando alla loro attuazione possono altresì richiedere di essere ammessi come soci. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di socio si perde per rinuncia scritta dell'interessato, inviata al Consiglio di Amministrazione, oppure in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, che può essere adottata dopo due anni di mancato pagamento della quota associativa, previa comunicazione scritta al socio inadempiente, oppure per gravi violazioni degli obblighi statuari con motivazione scritta del Consiglio di Amministrazione da inviare all'interessato. In quest'ultimo caso, può ricorrere all'assemblea dei Soci, che può accogliere o respingere il provvedimento di espulsione.

Articolo 9°

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 10°

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea in Roma od altrove viene effettuata mediante comunicazione scritta e spedita a ciascun socio non meno di quindici giorni prima, almeno una volta l'anno o tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ancora, su richiesta di almeno un terzo dei soci.

I soci dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio di Amministrazione salvo, in questo ultimo caso, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata volta per volta dai presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche tra non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'approvazione dei bilanci, sulle nomine dei componenti il consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su

quant'altro le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o le competa per legge o per Statuto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e regolarmente costituita alla presenza di persone o per delega, della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice, sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo nei casi in cui al successivo capoverso.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e per lo scioglimento o liquidazione dell'Organizzazione è indispensabile la presenza di persona o per delega di almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei soci a condizione che decorrano almeno due mesi tra prima e seconda convocazione, e che la proposta di modifica o di scioglimento sia inviata a tutti i soci con almeno un mese di preavviso, tramite comunicazione scritta e comprovata ricezione.

Articolo 11°

Il consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione, successivamente, dall'Assemblea; essi durano in carica per la durata stabilita al momento della loro nomina e sono rieleggibili. In caso di dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede per cooptazione alla sua sostituzione.

Il consiglio viene convocato nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda uno dei suoi membri; la convocazione avviene per iscritto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione: questa tuttavia sarà valida quando vi intervengano tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione; spetta ad esso, fra l'altro, predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, deliberare operazioni bancarie e finanziarie; riscuotere, incassare e quietanzare crediti, mandati e contributi e compiere in ogni caso, senza alcuna limitazione, tutte le operazioni utili e necessarie, eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dei soci dallo Statuto e dalla legge; con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più soci con firma singola ovvero con firma congiunta degli stessi.

Articolo 12°

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra i membri del Consiglio per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione e, successivamente, dai Consiglieri; dura in carica per la durata stabilita all'atto della nomina ed è rieleggibile. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed in sede Amministrativa; nei casi urgenti egli può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo. Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza dell'Associazione spetta al Consigliere più anziano di età.

Articolo 13°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, dai contributi dei volontari partecipanti ad alcune iniziative di "Terra Nuova", dai contributi di amministrazioni ed enti morali, da eventuali lasciti e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge ed accettata dall'Associazione.

Articolo 14°

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 15°

Lo scioglimento dell'Associazione anche prima della scadenza del termine deve essere constatato o deliberato dall'Assemblea che potrà nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale. In ogni caso, il patrimonio dell'Organizzazione deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o comunque per finalità rientranti nei compiti istituzionali dell'Associazione.

Firmato:

Allegra MORELLI

dott. Vincenzo BERTONE notaio